

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola Avv. Aldo Esposito
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia
tel.– fax 08119189944
Pec. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

OGGETTO: ACCERTAMENTO DICHIARATIVO IN MERITO AL VALORE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO (I.T.P.) “DI VECCHIO REGIME”, ABILITANTE “OPE LEGIS”, AI FINE DELL'INSERIMENTO NELLA I FASCIA G.P.S. E NELLA II FASCIA G.I.

Per il ricorrente:

- COVELLO MARCELLO, nato a Cosenza in data 15.09.1970, e residente in Lattarico (CS) alla via Tavernanova n. 1, C.F.: CVL MCL 70P 15D 086 P;

rappresentato e difeso, dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Dirigente pro tempore.



Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina alla Via dei Mille, 65, 98164, Messina.

-RESISTENTI-

PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, il ricorrente chiede, all'adito giudice del lavoro, che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i



suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia delle G.P.S., chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.

PREMESSA IN FATTO

L'istante ricorre per il riconoscimento del valore intrinsecamente abilitante **del diploma accademico tecnico pratico "di vecchio regime normativo"**, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sulle classi di concorso interessate.

Nello specifico, il ricorrente è in possesso del Diploma d'istruzione superiore, previsto per l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B, allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19.



Nello specifico il prof. Covello è in possesso del seguente titolo di studio accademico, valido per l'accesso all'insegnamento: **Diploma di Perito Agrotecnico**, conseguito nell'A.S. 1988/89, presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura "Todaro" di Rende-Cosenza (allegato 1).

Il titolo indicato è previsto, dall'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 59/2017 (attuativo della legge N.107/15), quale requisito di partecipazione ai concorsi, fino all'anno scolastico 2024/25 e validi per insegnare sulle classi B-11 e B-17.

Orbene, il ricorrente, *con PEC indirizzata a Istituti scolastici siti in Messina*, nonché all'Ambito Territoriale Provinciale messinese, ha offerto la piena disponibilità all'insegnamento (c.d. messa a disposizione), in virtù del possesso del titolo tecnico pratico di vecchio regime, manifestando con ciò la volontà di aspirare all'assunzione (allegato 2).

S'invoca, di conseguenza, la competenza per territorio del Magistrato del Lavoro di Messina, Giudice nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici presso cui i ricorrenti si ritroverebbero potenzialmente addetti, anche in seguito all'accoglimento dell'azione giudiziaria (Cass. 10697/15).

Si specifica, a tal fine, come il ricorrente non risulti, al momento, destinatario di alcun contratto di supplenza. Di conseguenza, avendo ad oggetto il ricorso la domanda di inserimento in una graduatoria in vista di una possibile assunzione, risulta condivisibile il principio giurisprudenziale secondo cui: *"La competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413 co. 5 c.p.c., un'equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale"* (Cass. Sez. VI – Lavoro, ordinanza n. 10697 del 25.05.2015).



Il prof. Covello invoca il riconoscimento del valore abilitante del titolo, alla luce della ritenuta irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, **che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi (ai sensi dell'art. 1 comma 110 della Legge n. 107 del 2015), dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/2017 (in combinato disposto con gli artt. 22 comma 2 D.lgs 59/2017 e D.P.R. n. 19 del 2016, art. 3 comma 2) e fino al 2024/25, identifica l'abilitazione (spendibile per la partecipazione al concorso) con il possesso del solo diploma tecnico pratico.**

BREVE DISAMINA SULLA “VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO” DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO DI VECCHIO REGIME, IDONEO PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER ABILITATI.

L'insegnamento tecnico pratico è stato riconosciuto, giuridicamente ed economicamente, quale docenza, dal D.Lgs. 1277/48, pubblicato sulla G.U. 06/11/1948 n. 259 (revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Il docente tecnico pratico fa parte del corpo insegnante, non laureato, degli istituti tecnici e professionali, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio e svolge, in sostanza, la funzione docente con competenze tecnico-pratiche, occupandosi delle attività laboratoriali.

Gli insegnanti tecnico pratici partecipano alle commissioni d'esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del collegio dei professori e del consiglio di classe.

L'abilitazione alla professione docente, per gli insegnanti tecnico pratici, intesa quale idoneità alle procedure concorsuali, è stata affermata, in primis, dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1994 n. 334, allegato 3 (Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico), laddove, all'art. 4, è precisato come “i docenti titolari di insegnamenti, compresi in classi di concorso del vigente ordinamento..., sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso”.



Il titolo accademico tecnico-pratico del ricorrente è idoneo alla partecipazione ai concorsi, in quanto rientrante nell'elenco di cui all'allegato C del DM n. 39/1998 – che, all'art. 2, consentiva l'accesso ai concorsi, per l'insegnamento della relativa materia, negli istituti di scuola secondaria e nelle classi di concorso tecnico/pratiche.

PECULIARITÀ DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO DI VECCHIO REGIME. ABILITAZIONE “OPE LEGIS”, AI SENSI DEL D.LGS. 297/94 (TESTO UNICO SCUOLA) ART. 402 LETT. C.

Il Testo unico della scuola, meglio noto come decreto legislativo 297 del 1994, all'art. 197 comma 1 (allegato 4), recita: “*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, abilita,rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento...*”.

Ed ancora, il ricorrente, qualificato a svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione tecnico-pratica, anche ai sensi dell'art 3, co. 2 D.P.R. n. 19/2016 (revisione delle classi di concorso), detiene l'idoneità all'insegnamento, in una delle classi di concorso tecnico pratiche di cui alla tabella C, allegata al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, che costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami.

MOTIVI DI DIRITTO

APPLICAZIONE DEL SILLOGISMO GIUDIZIARIO. AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2017 EDALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL D.M. N. 92/2019, IL DIPLOMA TECNICOPRATICO - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI ED AI PERCORSI DISPECIALIZZAZIONE “PER ABILITATI” - NON PUO' CHE CONSIDERARSI ABILITANTE.



Come anticipato in precedenza, il Diploma tecnico pratico “di vecchio regime” è già di per sé abilitante all’insegnamento, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: “Decreto legislativo 297 del 1994, all’art. 197 comma 1: “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”.

Ma vi è di più.

Il diploma tecnico pratico, posseduto dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. 59/2017 (in combinato disposto con l’art. 3 comma 2 D.P.R. n. 19 del 2016) - normativa che ha innovato le nuove procedure di reclutamento- permane quale requisito di partecipazione ai concorsi, fino all’anno scolastico 2024/25.

Infatti, in base alla previsione transitoria di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, il nuovo requisito della laurea breve, previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sarà richiesto, per gli insegnamenti tecnico pratici, solo a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025.

Nello specifico:

A) La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, art. 1, comma 110, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

B) Con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l’art. 1, comma 181, della legge 107/2015. La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova



disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: **tra i titoli richiesti, per gli insegnamenti tecnico pratici, fino al 2024/25, risulta sufficiente il semplice possesso del diploma tecnico** (cfr. art. 22 comma 2 del D.lgs. 59/2017, in combinato disposto con l'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 19 del 2016).

La comparazione legislativamente operabile è la seguente:

- a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è, ancora una volta, l'abilitazione;
- b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di procedure abilitanti denominate T.F.A. (tirocini formativi attivi), P.A.S. (percorsi abilitanti speciali);
- c) a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d) il legislatore delegato, definendo, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che, con specifico riferimento agli insegnamenti tecnico pratici (classi di concorso I.T.P.), possono partecipare al reclutamento, fino al 2024/25, quanti possiedano, come parte ricorrente, il diploma tecnico della scuola superiore (cfr. art. 22 comma 2 del D.lgs 59/2017, in combinato disposto con l'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 19 del 2016);
- e) ne consegue che il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA E PAS- è stato ridefinito dal possesso del semplice diploma I.T.P., valido per accedere alle classi di concorso della tabella B D.P.R. n. 19 del 2016.

Il garantismo del legislatore, nei riguardi dei docenti tecnico pratici, persegue il precipuo scopo di colmare un gap normativo che ha generato, per lungo tempo, un illogico trattamento deteriore nei riguardi di quei soggetti che, in ragione del titolo di studio posseduto, non possono accedere ad alcun percorso abilitante. Ciò non in ragione di scelte personali di opportunità, ma solo ed esclusivamente per la protratta mancata predisposizione, da parte del legislatore scolastico, dei corsi abilitanti specifici per i docenti in possesso di un titolo tecnico-pratico.

Il Ministero non può ignorare come **il legislatore**, in virtù del detto vuoto di tutela, abbia inteso **"sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico**; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all'anno scolastico 2024/25 – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas,Tfa) con il diploma tecnico pratico.



Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma tecnico pratico, per espressa previsione legislativa, trattandosi di specifica ipotesi di abilitazione professionale intrinseca.

Il ragionamento logico-deduttivo ha tratto ulteriore linfa dall'emanazione del Decreto Ministeriale 92 dell'08/02/2019 (integralmente richiamato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 95 del febbraio 2020, a conferma dell'attualità degli indirizzi legislativi), inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – laddove ha previsto che gli aspiranti, muniti del diploma ITP, possano iscriversi al percorso sulla base del semplice diploma.

In sostanza, dalla lettura del decreto 0092 del 08.02.2019 (allegato 5), recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno (e correlati rimandi normativi) emerge, all'articolo 5 comma 2, come, per gli insegnamenti tecnico pratici, la necessità del possesso dei requisiti - previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 (laurea breve e crediti formativi), ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (riservati agli abilitati) - sia stata esclusa fino all'anno scolastico 2024/25; in tal modo, si riconosce “transitoriamente abilitante” il titolo di studio posseduto dal ricorrente ITP.

A tale conclusione non può che pervenirsi rimarcando come il T.F.A. sostegno sia nato quale procedura per docenti abilitati, sugli insegnamenti curriculari, ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 249/2010, confermato dall'art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale, appunto, “I corsi sono riservati ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9”.

Ecco l'ineludibile regola del sillogismo:

- a) possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;
- b) al tirocinio formativo attivo sostegno (TFA) accedono i docenti in possesso del solo diploma, valido per l'insegnamento tecnico pratico, fino al 2024/25;
- c) i docenti con diploma valido per l'insegnamento tecnico pratico sono abilitati.

In conclusione, il regime normativo introdotto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dall'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 92/2019, conferisce al titolo di studio, posseduto dal docente ITP, valore abilitante, con spendibilità ai fini dell'inserzione nella I fascia



delle “nuove” Graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia delle graduatorie d’istituto, richiamandosi l’illogicità che connota il sistema nel ritenere, il predetto titolo di studio, sufficiente per la partecipazione ai concorsi o percorsi di specializzazione (per i quali è ordinariamente richiesta l’abilitazione), e non idoneo per l’iscrizione nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati.

SULLA VALIDITA’ DEL RAGIONAMENTO SILLOGISTICO, NELL’ANALOGA IPOTESI DEL RICONOSCIMENTO DELLA VALENZA ABILITANTE DEL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI. GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE.

Alla luce dell’assoluta novità di una questione che, partendo dalla natura intrinsecamente abilitante del titolo accademico - diploma ITP senza necessità di conseguire i 24 C.F.U. - conferma la valenza abilitante, attraverso il richiamo al “sillogismo giudiziario”, si citano i precedenti giurisprudenziali, sul valore abilitante del titolo accademico (Laurea+24 crediti), scaturiti dall’interpretazione estensiva-sillogistica, i quali, per gli evidenti profili di sovrapponibilità logica con la casistica del diploma I.T.P. di vecchio regime, non possono che avallare il ritenuto fondamento della pretesa.

In particolare, si fa riferimento ad un recentissimo pronunciamento, reso dalla Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 56 del 23 febbraio 2021 (allegato 6), con la quale, ribaltando la pronuncia di rigetto di primo grado, è stato riconosciuto come, ragioni di coerenza sistematica e di logica giuridica, impongano all’interprete di accertare la *voluntas legis* in ordine all’equipollenza o meno dei 24 CFU all’abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti.

Analizzate le relative norme, la Corte è giunta alla conclusione che *“Le chiare disposizioni di legge ... non lasciano seri dubbi sull’assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della Laurea e dei 24 C.F.U...alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti,perseguita dal D.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di Laurea e di 24CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di istituto”*.

Ed ancora, si riporta un recentissimo pronunciamento, reso proprio su identica questione dal Magistrato del lavoro di Messina - ordinanza n. cronol. 24/2021, pubblicata il 06.08.2021 (allegato 7) – in cui, nell’accogliere il ricorso, il Giudicante si è espresso nei seguenti termini: *“L’art. 3*



comma 6 del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ai sensi dell'art. 22 co. 2 del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'a.s. 2024/25, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo d'accesso alla classe di concorso... A giudizio del decidente, ne consegue che i ricorrenti, con il riconoscimento del valore abilitante del Diploma di Perito tecnico industriale... hanno diritto ad essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le supplenze ITP”.

Argomentazioni sostenute anche dal **Giudice del lavoro di Potenza il quale, con sentenza n. 342/2021, pubblicata il 15.04.2021**, ha rilevato come *“tale valutazione risulti logica e coerente al disposto costituzionale, risultando infatti evidente che se la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie d'istituto di II fascia, ciò finisce per concretizzare una sostanziale disparità di trattamento e la negazione all'accesso al pubblico impiego”* (allegato 8).

Applicando un ragionamento sillogistico alla lettura del d.lgs. n. 59/2017, si evince come, avendola norma individuato il conseguimento di 24 CFU, in specifiche discipline, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell'abilitazione specifica, sia ragionevole desumere, per ragioni di coerenza logico-sistematica e ordinamentale-evolutiva, che il possesso, in capo ai laureati, dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione.

Gli evidenti punti di contatto tra le due fattispecie consentono di ritenere applicabile, in via analogica, il principio interpretativo, posto a fondamento delle pronunce dichiarative della valenza abilitante del possesso dei 24 crediti formativi, al caso specifico del diploma I.T.P. “vecchio regime”, al fine di considerare anche tale titolo equipollente all'abilitazione.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Messina, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio,

Accertare e dichiarare che il ricorrente **Marcello Covello, C.F. CVL MCL 70P 15D 086 P**, disponga di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (diploma I.T.P. di Maturità Professionale - vecchio ordinamento), conseguentemente condannando, controparte ministeriale, all'inserimento dello stesso nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e alla II fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per le classi concorsuali B011 e B017.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si allegano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

- 1) Diploma tecnico-pratico di "vecchio ordinamento" posseduti dalle parti ricorrenti;
- 2) Domanda di messa a disposizione inviata dall'istante, con relative prove di avvenuta ricezione e consegna;
- 3) Decreto Ministeriale n. 334/1994, che riconosce l'abilitazione all'insegnamento, per gli insegnanti "tecnico-pratici" di vecchio ordinamento;
- 4) Estratto Testo Unico Scuola, art. 197 comma 1, sul valore abilitante del diploma tecnico pratico di vecchio regime;
- 5) Decreto 0092 del 08.02.2019, che regola le procedure per l'accesso al corso specializzante sostegno, aperto agli insegnanti tecnico pratici "alla pari degli abilitati";
- 6) Sentenza n. 56/2021, Corte d'Appello di Ancona, la quale conferma l'equivalenza dell'abilitazione specifica al possesso dei titoli accademici congiunti ai 24 CFU;
- 7) Ordinanza resa, su identica questione, dal Magistrato del Lavoro di Messina, ordinanza n. cronol. 24/2021, pubblicata il 06.08.2021;



8) Giudice del lavoro di Potenza, sentenza n. 342/2021, pubblicata il 15.04.2021.

Castellammare di Stabia, 19.10.2021

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

